CAMERA DEI DEPUTATI N. 1889

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 dicembre 1959 *(Stampato n. **716**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA (ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO (TAMBRONI)

—

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 dicembre 1959

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per procedere al reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono indetti dal Ministero della difesa corsi di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicate.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

ART. 2.

Ai corsi di pilotaggio di cui all'articolo 1 possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

1°) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo alla data stabilita dal bando di concorso;

2°) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi della ferma di leva;

3°) risultino di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

4°) abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio, in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

5°) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica;

6°) si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni cinque e ad adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'articolo 12;

7°) facciano risultare, se minorenni, di avere ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

ART. 3.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti, col grado di aviere allievo ufficiale di complemento, in servizio militare nell'Aeronautica per compiervi una ferma di cinque anni a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

ART. 4.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

ART. 5.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di

complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

ART. 6.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, però, far domanda, previa rinunzia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruolo diverso da quello naviganti.

In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento è considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Coloro che intendessero concorrere all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a giudizio del Ministro della difesa, essere rimessi a loro domanda e previa rinunzia al grado raggiunto, a disposizione dei distretti militari.

ART. 7.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

ART. 8.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 9.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi dell'articolo 8 hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

ART. 10.

Il Ministro della difesa, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, può disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che siano incorsi in gravi infrazioni disciplinari.

ART. 11.

Gli Ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che, per qualsiasi motivo, siano esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

ART. 12.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, hanno l'obbligo di svolgere attività di volo, da effettuarsi, con le modalità stabilite dal Ministero della difesa, nella giornata della domenica o, eventualmente, in altra giornata della settimana stabilita dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze degli ufficiali interessati.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, nelle giornate in cui svolgono attività di volo, sono considerati, agli effetti della legge 10 aprile 1954, n. 113, richiamati in servizio a domanda senza assegni.

Agli ufficiali che adempiono all'obbligo di svolgere attività di volo sono corrisposti:

a) un compenso mensile pari all'indennità mensile di aeronavigazione;

b) un compenso pari, per ogni giorno di effettiva presenza ai reparti, a un trentesimo delle competenze, al netto delle ritenute erariali, dovute al pari grado richiamato con assegni, che abbia uguale situazione di famiglia. A tal fine non si considerano tra le

predette competenze la tredicesima mensilità e l'indennità di aeronavigazione;

c) il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per recarsi dal proprio domicilio all'aeroporto.

Coloro che in un semestre non abbiano svolto l'attività minima prescritta perdono nel semestre successivo il compenso di cui alla lettera *a*).

ART. 13.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provenienti dai corsi di pilotaggio aereo istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere ed ottenere di assumere la ferma di anni cinque decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo. In tale caso si applicano a detti ufficiali le norme dei precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

ART. 14.

Sono abrogate le leggi 25 luglio 1941, n. 1136, 27 giugno 1942, n. 976, 18 dicembre 1952, n. 3098, nonché le altre norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.